



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BARI SEZ. STACCATA DI FOGGIA

SEZIONE 25

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SOLIMANDO	MATTEO LEONARDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CERASE	ANTONIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MERRA	VITO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2090/2015
depositato il 31/03/2015

- avverso la sentenza n. 1905/2014 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale
FOGGIA
contro:

difeso da:

IELUZZI MARIO ALBERTO
VIA SAN DOMENICO 29 71036 LUCERA

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI FOGGIA

Atti impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 001/C.U. 2009/CAK000011 REGISTRO 2009
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 001/C.U. 2009/CAK000011 IMP. IPOTECARIA 2009

www.commercialistatelematico.com

SEZIONE

N° 25

REG.GENERALE

N° 2090/2015

UDIENZA DEL

22/03/2016 ore 09:30

N°

748/2016

PRONUNCIATA IL:

22 MAR. 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

25 MAR. 2016

Il Segretario

Dott. Nicola Cardellino

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. *li* nella qualità di *imprenditore agricolo professionale* con atto pubblico stipulato in data 07/04/2009 per notar _____, e registrato il 29/04/2009 al n. 664 della serie 1T, acquistava un terreno agricolo in agro di _____ chiedendo l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui ***all'art. 1° del D.Lgs 29/03/2004, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni*** impegnandosi a condurre il predetto fondo e, a non ***alienarlo*** per un periodo non inferiore ai cinque anni dalla data della stipula.

In data 12/10/2013 l'Ufficio Territoriale di Lucera, notificava al contribuente avviso di liquidazione ***n. 2009/CAK000011*** con il quale, revocava le concesse ***agevolazioni*** in quanto, il fondo rustico era stato affittato con contratto regolarmente registrato in data 08/02/2011 alla serie 3, n. 223=.

Avverso l'avviso di liquidazione proponeva formale ricorso il Petrilli il quale, contestava l'operato dell'Ufficio impositore sul presupposto della non ***decadenza*** delle ***agevolazioni*** in caso di fitto temporaneo e stagionale.

Si costituiva in giudizio l'Ufficio il quale, concludeva con la richiesta del rigetto del ricorso e la conferma della legittimità della pretesa fiscale.

La prima sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, con ***sentenza n. 1905 del 19 giugno 2014*** accoglieva il ricorso e compensava le spese di giudizio.

Avverso tale sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate di Foggia la quale, nel chiedere la riforma della stessa eccepiva il vizio di violazione e falsa applicazione di legge nonché il difetto di ***ultra petizione*** per aver i primi giudici fondato il loro convincimento sulla base dell'applicazione della ***Legge n. 228/2011*** che andava nel caso in esame a sostituirsi alla normativa così come richiamata nell'impugnato avviso di liquidazione.

Resisteva la parte contribuente con proprie controdeduzioni la quale, concludeva con la richiesta del rigetto dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate di Foggia e, la conferma integrale della sentenza impugnata con refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del costituito difensore.

La relativa controversia veniva decisa nell'udienza del giorno 22/03/2016.



2



MOTIVI DELLA SENTENZA

Osserva questo Collegio che, con l'entrata in vigore del **D.Lgs n. 99/2004** le **agevolazioni** in materia di imposte indirette e creditizie riconosciute dalla vigente normativa a favore dei coltivatori diretti erano state estese anche nei confronti di quei soggetti che avevano la qualifica di **imprenditore agricolo professionale** iscritti nella relativa gestione previdenziale **INPS** e, alle società equiparate allo **IAP** persone fisiche.

Nel caso, quindi, di acquisto di un terreno agricolo da parte di un **imprenditore agricolo professionale** o da una **società agricola** nel cui rogito si faceva espressa richiesta delle **agevolazioni fiscali** di cui alla legge **n. 99/2004** si applicavano le stesse norme previste per la piccola proprietà contadina (**PPC**).

Nello schema del citato D.Lgs era stata confermata, altresì, la **decadenza delle agevolazioni fiscali** così come previste dalla **Legge n. 604 del 1954** per cui, era pur vero così come fatto rilevare dall'appellante Ufficio che, tra le regole condizionanti l'ottenimento delle **agevolazioni fiscali** era necessario che il terreno agricolo acquistato non fosse **alienato** nel quinquennio dalla data della stipula dell'atto oppure per **mancata conduzione** dello stesso.

Orbene, per quanto innanzi evidenziato ritiene questa Commissione che occorre, comunque, ai fini del godimento delle **agevolazioni** di che trattasi effettuare una netta distinzione tra **alienazione del fondo definitiva (vendita)** e **alienazione temporanea** con particolare riferimento ad un **fitto di breve durata** senza così violare la "**ratio**" sottesa alla normativa che, sanziona la **perdita dei benefici fiscali** con il pagamento della relativa imposta per l'intero importo.

E' convincimento di questa Commissione che la **concessione a terzi**, in affitto di una parte del fondo rustico per una **coltivazione temporanea o stagionale** non costituisce di per sé, una **condizione sintomatica di cessione** della coltivazione diretta da parte del proprietario, ovvero **disinteresse** da parte dello stesso alla conduzione del fondo per cui, tale è dunque la "**ratio**" insita per perdurare i benefici ottenuti in quanto, la sanzione stabilita (**la corresponsione dell'imposta in misura ordinaria in luogo di quella agevolata dell'1%**) è volta, appunto, a scongiurare un'ipotesi di **abbandono** del fondo da parte dello stesso proprietario.



In tal senso, valorizzando le nuove dimensioni del concetto ora espresso, risulta plausibile *l'esclusione della decadenza*, ogni qualvolta che il soggetto non *cessi di coltivare il fondo* e non si limiti a trasferire beni acquistati ma, continui a conservare un rapporto con il diritto *ipoteticamente alienato*.

La sentenza di legittimità *n. 6688/2014* richiamata dall'appellante Ufficio secondo questo Collegio riguardava fattispecie non perfettamente aderente a quella in trattazione, considerato che "*l'affitto intercalare*" esaminato dai Supremi Giudici faceva riferimento ad una intera "*annualità agraria*" (*corrispondente ai due/terzi dell'annualità solare*) e che, sempre a parere di questa Commissione si trattava di una interpretazione estremamente rigida, non potendosi equiparare la *concessione a terzi in affitto di una parte di fondo rustico e per una coltivazione temporanea e stagionale alla cessione della coltivazione diretta da parte del proprietario del fondo*.

La motivazione della sentenza innanzi citata muove da alcune premesse logico-giuridiche, senza dubbio condivisibili alla stregua della legislazione di riferimento in particolare, quella prevista *dall'ex art. 7 della legge n. 604 del 1954* il quale, recitava testualmente: "decade dalle agevolazioni tributarie l'acquirente (...) il quale (...) *aliena* volontariamente il fondo (...) ovvero *cessa* dal coltivarlo direttamente"; all'ipotesi in esame ossia *l'affitto temporaneo* di una parte di fondo rustico.

In concreto, anche se il tenore delle disposizioni legislative con riferimento *all'art. 7 della legge n. 604/1954* e, della *legge n. 99/2004* inducono alla conclusione che *decadono dalle agevolazioni fiscali* il coltivatore o l'imprenditore agricolo professionale acquirente di un fondo rustico che *perda* quella *relazione diretta ed immediata* con il predetto fondo qualificata, appunto, *dall'attività di coltivazione o conduzione* dello stesso, ossia la *temporanea cessione del godimento* di cosa produttiva ad un soggetto che ne acquista e ne mantiene la detenzione facendo propri i frutti e altre utilità tuttavia, non si può non tener conto della sostanziale *differenza tra alienazione del fondo rustico o cessione del godimento e un contratto di fitto temporaneo* con il quale, il coltivatore o l'imprenditore agricolo professionale, concedono a terzi la disponibilità di tutto o di parte del fondo per la pratica di colture



stagionali e *limitate nel tempo* che trova fondamento nella prassi agraria e che, tali rapporti, ancor di più se destinati ad impegnare una sola parte dell'estensione del fondo, generalmente quella a "*riposo*" e, quindi, per un periodo generalmente "*breve*" secondo le tecniche e gli indirizzi della stessa Comunità Europea.

Nel caso in esame, dalla documentazione in atti, si evince che il
per l'annualità agraria *precedente il fitto* e per la successiva annualità agraria aveva regolarmente continuato a coltivare direttamente il fondo oggetto di causa infatti, il rapporto intrattenuto rientrava in quei rapporti previsti *dall'art. 56 della legge n. 203 del 1982 (affitto di fondo rustico per colture stagionali o per singole colture)* che, erano sottratti alla disciplina generale dell'affitto che nulla toglievano alla coltivazione o conduzione del fondo da parte del coltivatore o conduttore.

Tali forme di concessione, utilizzate per quei terreni non destinati a pascolo permanente ma, soggetti a *rotazione agraria*, con l'applicazione della stessa *disciplina sull'affitto*, comportavano una pratica di coltura che era *limitata nel tempo*, e con il rispetto delle regole della buona tecnica agraria per cui, deve concludersi che nella fattispecie in siffatta pratica non poteva di per sé rappresentare un *disinteresse alla conduzione del fondo* atto a violare il principio che, con la *sanzione della decadenza dalle agevolazioni fiscali*, il legislatore aveva inteso tutelare.

Per quanto sinora affermato, anche l'eccezione di ultrapetizione posta dall'appellante Ufficio è priva di fondamento in quanto, la disposizione legislativa di cui *all'art. 11 del D.Lgs n. 228 del 18/05/2001* correttamente applicato dai primi giudici al caso in esame, altro non era che espressione di specifica norma a correzione e modifica della *Legge n. 604/1954*, concernente la materia della concessione e della revoca dei benefici della *PPC*.

Alla luce di quanto esposto, ritiene questo Collegio che l'operato del primo giudice non merita censura e va, pertanto, confermato.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si liquidano come in dispositivo.




P.Q.M.


La Commissione rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate di Foggia, conferma l'impugnata sentenza e, condanna quest'ultima al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in complessive € 1.000,00 (mille/00) di cui € 600,00 (seicento/00) per il primo grado ed € 400,00 (quattrocento/00) per il secondo oltre accessori di legge da distrarsi in favore del difensore costituito.

Foggia 22 marzo 2016

Il Relatore



Il Presidente




COMMISSIONE DIRETTORIA REGIONALE
Foggia - 1011/1013
1011/1013

Filaccio Nicola, Agenzia di servizi dell'art. 10
DPN 20/12/2005 n. 1405
E' copia conforme all'originale depositata
agli atti dello scrivente Ufficio, si dispone
di rinviare **06** l'istruttoria presso la presenza.

Foggia, 29 MAR. 2016 IL SEGRETARIO

Eott. Nicola Cardellino



www.commercialistatelematico.com